



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 78/12

di iniziativa del Consigliere R. MAMMOLITI recante:

"Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3
(Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di
consigliere regionale)"

relatore: L. DE FRANCESCO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	25/06/2022
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/06/2022
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 78/XII di iniziativa del Consigliere regionale Mammoliti pag. 3

Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 – Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale

Normativa nazionale

D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012. - Art. 2 pag. 6

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Art. 2 Riduzione dei costi della politica nelle regioni

Normativa regionale

L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996. – Art. 1 pag. 11

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale. Art. 1 Emolumenti dei Consiglieri regionali

Normativa comparata

Emilia Romagna - L.R. n. 11 del 26 luglio 2013. – Art. 3 pag. 14

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea. Art. 3 Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali.

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8 pag. 15

Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972. pag. 31

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

Documentazione citata

Conferenza Regioni e Province autonome seduta 30 ottobre 2012 pag. 46

Proposta di Legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La seguente proposta di legge intende modificare la Legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”.

Nello specifico si interviene sull’articolo 1, proponendo un taglio lineare del 50% alle spese di esercizio del mandato di Presidenti, Vicepresidenti, Assessori e Consiglieri regionali che passerebbero da euro 6.000,00 ad euro 3.000,00. Questo comporterebbe un risparmio per il bilancio regionale superiore al milione di euro.

Si propone, inoltre, all’articolo 2, che i risparmi ottenuti vengano destinati all’implementazione del fondo per la concessione di borse di studio agli iscritti negli atenei calabresi.

L’attuale formulazione dell’articolo 1 prevede, infatti, un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica, di funzione e spese per l’esercizio del mandato, nella misura massima prevista da quanto stabilito il 30 ottobre 2012 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome, riunite in assemblea congiunta, in ossequio alle disposizioni previste all’art. 2, comma 1, lett. b) e f) del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali...”.

Appare, tuttavia, più ragionevole che, ferme restando le indennità di carica e, quando dovute, quelle di funzione, si riducano del 50% le spese per l’esercizio del mandato. Questo in linea anche con quanto stabilito da altre regioni, una tra queste l’Emilia Romagna, dove le spese per l’esercizio del mandato non superano le tremila euro. L’approvazione della presente proposta, con la destinazione delle economie derivanti da quanto previsto all’articolo 1 all’implementazione del fondo per la concessione di borse di studio agli iscritti negli atenei calabresi, rappresenterebbe un segnale importante del Consiglio regionale nei confronti dei cittadini calabresi esposti, specialmente in questo periodo, a dover fare i conti con un aumento spropositato del costo della vita.

RELAZIONE FINANZIARIA

La presente proposta di legge opera una diversa destinazione delle risorse senza alterare i limiti di spesa previsti e, dunque, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

L’articolo 1 comporta una riduzione di spesa.

Gli oneri finanziari derivanti dall’articolo 2 sono stimati tenendo conto della riduzione, prevista dall’articolo 1, del 50% dell’ammontare delle spese di esercizio del mandato per 31 consiglieri. Tale importo viene indicato dalla suddetta norma quale ammontare di spesa complessivo da destinare all’implementazione del fondo per le borse di studio

L’effettivo ammontare sarà determinato dai competenti dipartimenti di Consiglio e Giunta regionale cui spetta il compito di dare applicazione alla presente legge

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 “Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articol o	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale	Importo

			A o P	
1	Art. 1 (Modifiche Art. 1 Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3)	C	P	-1.116.000 €
2	Art. 2 (destinazione delle economie)	I	P	1.116.000 €
3	Art. 3 (Clausola di invarianza finanziaria)	//	//	0,00 €
4	Art. 4 (Entrata in vigore)	//	//	0,00 €

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge, atteso che opera una diversa destinazione delle risorse senza alterare i limiti di spesa previsti, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Vengono, comunque, esplicitati i criteri di quantificazione.

Per quanto concerne l'articolo 1, la cifra di 1.116.000,00 è determinata, su base annuale, dal taglio del 50% delle spese di esercizio del mandato (da € 6.000,00 a € 3.000,00) moltiplicate per 12 mensilità e per il numero di 31 consiglieri.

Per quanto concerne l'articolo 2, la cifra di 1.116.000,00 è equivalente al risparmio realizzato dall'applicazione dell'articolo 1 nell'arco di un anno solare.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 Missioni e/o Programmi di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

n. Missione/Programma	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
Missione U.01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE Programma U.01.01 – ORGANI ISTITUZIONALI	-372.000 €	-1.116.000 €	-1.116.000 €	-2.604.000 €
Missione U.04 - ISTRUZIONE DIRITTO ALLO STUDIO Programma U.04.08 - Politica	372.000 €	1.116.000 €	1.116.000 €	2.604.000 €

regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo per le Regioni)				
Totale	0	0	0	0

ARTICOLATO

Proposta di Legge recante: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3 Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla cara dici consigliere regionale.

Art. 1

(Modifiche Art. 1 Legge Regionale 14 febbraio 1996, n. 3)

All'art. 1, comma 1, della l.r. 17 febbraio 1996 n. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) Le parole “1 gennaio 2013” sono sostituite dalle parole “1 agosto 2022”.
- b) La tabella prevista dal comma 1 è sostituita dalla seguente

	Indennità di carica al lordo	Indennità di funzione al lordo	Spese di esercizio del mandato	Totale
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	€ 5.100,00	€ 2.700,00	€ 3.000,00	€ 10.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	€ 5.100,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 10.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	€ 5.100,00	€ 1.500,00	€ 3.000,00	€ 9.600,00
Consigliere regionale	€ 5.100,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 8.100,00

Art. 2

(destinazione delle economie)

1. Le economie derivanti dalle modifiche di cui all'articolo 1 sono destinate all'implementazione del fondo per la concessione di borse di studio agli iscritti negli atenei calabresi.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria.

Reggio Calabria, 22/06/2022

F.to Consigliere regionale
Raffaele Mammoliti

D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012. - Art. 2**Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.**

(...)

Art. 2 *Riduzione dei costi della politica nelle regioni* ⁽³¹⁾

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2013 una quota pari all'80 per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro il 23 dicembre 2012, ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto qualora occorra procedere a modifiche statutarie: ⁽³²⁾

a) abbia dato applicazione a quanto previsto dall'*articolo 14, comma 1, lettere a), b), d) ed e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;*

b) abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012. Decorso inutilmente tale termine, la regione più virtuosa è individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno, per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, adottato nei successivi quindici giorni;

c) abbia disciplinato l'assegno di fine mandato dei consiglieri regionali in modo tale che non ecceda l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012 secondo le modalità di cui alla lettera b). Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito gli assegni di fine mandato;

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

d) abbia introdotto il divieto di cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza in commissioni o organi collegiali, derivanti dalle cariche di presidente della regione, di presidente del consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, prevedendo inoltre che il titolare di più cariche sia tenuto ad optare, fin che dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità;

e) abbia previsto, per i consiglieri, la gratuità della partecipazione alle commissioni permanenti e speciali, con l'esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati;

f) abbia disciplinato le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo di competenza, prevedendo che la dichiarazione, da pubblicare annualmente, all'inizio e alla fine del mandato, nel sito istituzionale dell'ente, riguardi: i dati di reddito e di patrimonio, con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, stabilendo altresì sanzioni amministrative per la mancata o parziale ottemperanza;

g) fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, abbia definito l'importo dei contributi in favore dei gruppi consiliari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività del consiglio regionale e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni, in modo tale che non eccedano complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà. La regione più virtuosa è individuata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 10 dicembre 2012, tenendo conto delle dimensioni del territorio e della popolazione residente in ciascuna regione, secondo le modalità di cui alla lettera b);

h) abbia definito, per le legislature successive a quella in corso e salvaguardando per le legislature correnti i contratti in essere, l'ammontare delle spese per il personale dei gruppi consiliari, secondo un parametro omogeneo, tenendo conto del numero dei consiglieri,

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

delle dimensioni del territorio e dei modelli organizzativi di ciascuna regione;

i) abbia dato applicazione alle regole previste dall'*articolo 6 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni, dall'*articolo 22, commi da 2 a 4, dall'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, e dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dall'*articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, dall'articolo 4, dall'articolo 5, comma 6, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;

l) abbia istituito, altresì, un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi politici, curandone, altresì, la pubblicità nel proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili, per via telematica, al sistema informativo della Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all'*articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96*;

m) abbia adottato provvedimenti volti a recepire quanto disposto dall'*articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*. La regione, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fatti salvi i relativi trattamenti già in erogazione a tale data, fino all'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo, può prevedere o corrispondere trattamenti pensionistici o vitalizi in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale solo se, a quella data, i beneficiari:

1) hanno compiuto sessantasei anni di età;

2) hanno ricoperto tali cariche, anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui alla presente lettera, in assenza dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2), la regione non corrisponde i trattamenti maturati dopo la data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non si applicano alle regioni che abbiano abolito i vitalizi;

n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

2. Ferme restando le riduzioni di cui al comma 1, alinea, in caso di mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 1 entro i termini ivi previsti, a decorrere dal 1° gennaio 2013 i trasferimenti erariali a favore della regione inadempiente sono ridotti per un importo corrispondente alla metà delle somme da essa destinate per l'esercizio 2013 al trattamento economico complessivo spettante ai membri del consiglio regionale e ai membri della giunta regionale.

3. Gli enti interessati comunicano il documentato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 mediante comunicazione da inviare alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui al comma 1. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche alle regioni nelle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il presidente della regione abbia presentato le dimissioni ovvero si debbano svolgere le consultazioni elettorali entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le regioni di cui al precedente periodo adottano le disposizioni di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data della prima riunione del nuovo consiglio regionale ovvero, qualora occorra procedere a modifiche statutarie, entro sei mesi dalla medesima data. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, se, all'atto dell'indizione delle elezioni per il rinnovo del consiglio regionale, la regione non ha provveduto all'adeguamento statutario nei termini di cui all'*articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148*, le elezioni sono indette per il numero massimo dei consiglieri regionali previsto, in rapporto alla popolazione, dal medesimo *articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 138 del 2011*.

4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

5. Qualora le regioni non adeguino i loro ordinamenti entro i termini di cui al comma 1 ovvero entro quelli di cui al comma 3, alla regione inadempiente è assegnato, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il termine di novanta giorni per provvedervi. Il mancato rispetto di tale ulteriore termine è considerato grave violazione di legge ai sensi dell'articolo 126, primo comma, della Costituzione.

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.

6. All'*articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 83, secondo periodo, le parole: «il presidente della regione commissario ad acta» sono sostituite dalle seguenti: «il presidente della regione o un altro soggetto commissario ad acta»;

b) dopo il comma 84 è inserito il seguente:

«84-bis. In caso di dimissioni o di impedimento del presidente della regione il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel terzo e quarto periodo del comma 83 fino all'insediamento del nuovo presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. Il presente comma si applica anche ai commissariamenti disposti ai sensi dell'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, e successive modificazioni.».

7. Al terzo periodo del comma 6 dell'*articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157*, e successive modificazioni, dopo le parole: «Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «o di un Consiglio regionale». ⁽³³⁾

(31) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213*.

(32) Alinea così modificato dall' *art. 10, comma 7, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 10 - 13 febbraio 2014, n. 23 (Gazz. Uff. 19 febbraio 2014, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 promosse in riferimento agli articoli 116 e 117 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza. Ha dichiarato, inoltre, inammissibili, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, promosse in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione e ad altre norme meglio precisate in sentenza.

L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996. – Art. 1**Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale.****Capo I - Disposizioni generali****Art. 1***Emolumenti dei Consiglieri regionali ⁽⁴⁾.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 ai Consiglieri regionali, tenuto conto della specificità storica e geografica che vede la sede della Giunta regionale a Catanzaro e la sede dell'Assemblea a Reggio Calabria è corrisposto un emolumento omnicomprensivo, inclusivo di indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato, nella seguente misura:

	Indennità di carica al lordo euro	Indennità di funzione al lordo euro	Spese di esercizio del mandato euro	Totale euro
Presidente della Regione e Presidente del Consiglio regionale	5.100,00	2.700,00	6.000,00	13.800,00
Vice Presidente della Giunta e del Consiglio regionale e Assessori	5.100,00	2.000,00	6.000,00	13.100,00
Presidente di Commissione consiliare, Segretario Questore e Presidente di Gruppo consiliare	5.100,00	1.500,00	6.000,00	12.600,00
Consigliere regionale	5.100,00	0,00	6.000,00	11.100,00

(5)

2. I Consiglieri regionali sono assicurati, a carico del bilancio del Consiglio regionale, contro i rischi di morte o di invalidità permanente o temporanea conseguenti ad infortunio e/o dipendenti da malattia per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidità permanente. La spesa per tale copertura assicurativa non fa parte del trattamento economico.

3. Le spese per il noleggio e l'esercizio di autovetture sono ridotte dell'80 per cento rispetto alle medesime spese dell'anno 2009, ne hanno diritto i Presidenti di Giunta e Consiglio regionale, i Vice-Presidenti, gli assessori e i componenti dell'Ufficio di Presidenza. L'Ufficio di Presidenza disciplina le modalità di attuazione della presente disposizione.

**Disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di Consigliere regionale.**

4. È vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzioni o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, Presidente del Consiglio regionale, Assessore o Consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.

5. La partecipazione dei Consiglieri regionali alle commissioni permanenti e speciali, è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi di spese comunque denominati.

6. Il trattamento economico dei Consiglieri regionali è commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale. La mancata partecipazione è disciplinata ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

(4) Il presente articolo, già modificato dall'art. 2-ter, comma 1, L.R. 2 maggio 2001, n. 7, dall'art. 1, L.R. 2 febbraio 2004, n. 2 e dall'art. 42, comma 5, L.R. 13 giugno 2008, n. 15, è stato successivamente così sostituito dall'art. 2, comma 1, L.R. 10 gennaio 2013, n. 1, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. L'indennità per i membri del Consiglio regionale stabilita in base al disposto dell'art. 9 dello Statuto, anche in relazione alle funzioni svolte o alla carica ricoperta, è rapportata all'indennità spettante ai membri del Parlamento Nazionale ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 e successive modificazioni ed integrazioni, nella seguente misura:

a) 100 per cento per i Presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

b) 95 per cento per i componenti della Giunta regionale e per i Vice Presidenti del Consiglio regionale;

c) 92 per cento per i Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti istituite a norma di Statuto e di Regolamento interno, per il Presidente della Commissione per il Piano, per i Segretari del Consiglio regionale, per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per i Presidenti delle Commissioni speciali e per i Presidenti dei gruppi consiliari ;

L.R. n. 3 del 14 febbraio 1996. – Art. 1**Disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di Consigliere regionale.**

d) 88 per cento per i Vice Presidenti ed i Segretari delle Commissioni consiliari permanenti e speciali istituite a norma di Statuto e Regolamento interno e per il Presidente della Giunta per le elezioni;

e) 80 per cento per i Consiglieri regionali.».

(5) Per l'operatività della trattenuta sull'indennità mensile di carica di cui al presente comma, vedi l'art. 6, L.R. 31 maggio 2019, n. 13.

(...)

Emilia Romagna - L.R. n. 11 del 26 luglio 2013. – Art. 3

Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'assemblea.

(...)

TITOLO II

Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 3 *Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali.*

1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in indennità di carica e indennità di funzione.
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla L. n. 213 del 2012, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui all'articolo 15.

(...)

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8

Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania. ⁽²⁾

(1) Pubblicata nel B.U. Campania 14 giugno 1996, n. 36.

(2) A decorrere dal 1° gennaio 2013 è soppresso l'assegno vitalizio previsto dalla presente legge, ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 3, comma 1, L.R. 24 dicembre 2012, n. 38.*

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

Trattamento indennitario dei consiglieri regionali.

1. Per garantire il libero svolgimento del mandato, nello spirito dell'art. 69 della Costituzione ed in attuazione dell'art. 20 dello Statuto della Regione Campania, al consigliere regionale è attribuita una indennità.

2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;
- d) indennità di fine mandato ⁽³⁾.

2-bis. Agli assessori regionali di cui al comma 1 è corrisposto, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, il trattamento indennitario di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c) ⁽⁴⁾.

2-ter. L'importo dell'indennità di carica e dell'indennità di funzione, nonché delle spese di esercizio del mandato dei consiglieri e degli assessori, non può eccedere l'importo complessivo come individuato ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 174/2012* ⁽⁵⁾.

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

2-quater. La partecipazione alle commissioni consiliari è a titolo gratuito e non comporta la corresponsione di diarie, indennità di presenza e rimborsi spesa comunque denominati ⁽⁶⁾.

2-quinquies. Non possono cumularsi indennità, gettoni di presenza, rimborsi o compensi comunque denominati derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di assessore o di consigliere regionale, e comunque da incarichi conferiti dalla Regione o da enti pubblici che ricevono contributi dalla Regione o siano sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della stessa, oppure da enti ai quali la Regione partecipi. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare per uno solo dei trattamenti previsti ⁽⁷⁾.

2-sexies. I consiglieri e gli assessori regionali hanno facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, al trattamento indennitario di cui al comma 1. Tale rinuncia comporta la riduzione della base imponibile contributiva ai fini del trattamento previdenziale e deve essere formalizzata con nota scritta da inviare al Presidente del Consiglio regionale o, per gli assessori, al Presidente della Giunta regionale. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono destinati ad incrementare gli interventi per i diritti sociali, le politiche sociali e la famiglia di cui alla Missione 12 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2017-2019 ⁽⁸⁾.

(3) Comma così sostituito dall'*art. 2, L.R. 2 luglio 1997, n. 17* e dall'*art. 2, comma 1, lettera a), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «2. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali si articola in:

a) indennità di carica;

a-bis) indennità di funzione;

b) indennità di funzione;

c) rimborso spese per l'esercizio del mandato;

d) indennità di fine mandato.».

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

(4) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(5) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(6) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(7) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera a), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(8) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 20 gennaio 2017, n. 3*, a decorrere dal 20 gennaio 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 1 della stessa legge).

**Capo - II Indennità di carica, di funzione, di missione e
rimborso spese****Art. 2***Indennità di carica.*

1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari al sessanta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012* ⁽⁹⁾.

2. [Le variazioni dell'indennità di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati determinano una variazione proporzionale delle indennità dei consiglieri regionali ad essa ragguagliata. Le variazioni delle due indennità hanno la medesima decorrenza] ⁽¹⁰⁾.

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

3. [L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di Amministratore, Sindaco o Revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, nonché da Enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da Enti ai quali la Regione partecipi] ⁽¹¹⁾.

4. I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dai commi precedenti.

5. [Ai fini dell'attuazione della disposizione dei commi precedenti e per l'assolvimento dei compiti in materia attribuiti dall'ordinamento della Camera dei Deputati al Presidente, all'Ufficio di Presidenza ovvero alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, provvedono i corrispondenti organi del Consiglio regionale] ⁽¹²⁾.

6. [Ove nell'ordinamento della Camera dei deputati, anche con successive disposizioni, siano previste funzioni in materia da assolversi da organismi non presenti nel Consiglio regionale, il Presidente, sentiti collegialmente i Presidenti dei Gruppi Consiliari, individua il corrispondente organo consiliare regionale] ⁽¹³⁾.

(9) Comma prima modificato dall'art. 53, L.R. 26 luglio 2002, n. 15 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è stabilita nella misura di quattro quinti dell'indennità mensile lorda di carica percepita dai componenti della Camera dei deputati, ai sensi dell'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261».

(10) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(11) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(12) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(13) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera b), punto 2), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(*giurisprudenza*)

Art. 3*Trattenute sulla indennità di carica.*

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 2 è effettuata una trattenuta obbligatoria del cinque per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera d). I corrispondenti importi sono versati mensilmente su apposito capitolo del bilancio della Regione Campania ⁽¹⁴⁾.

2. I consiglieri regionali che, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'art. 2, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione ai fini della indennità di fine mandato del periodo in cui ha avuto effetto la predetta opzione ⁽¹⁵⁾.

2-bis. A decorrere dalla IX legislatura la misura dell'indennità di fine mandato è pari ad una mensilità lorda dell'indennità di carica per ogni anno di mandato, per un massimo di dieci anni ⁽¹⁶⁾.

2-ter. L'indennità di fine mandato spetta ai consiglieri regionali che non sono rieletti, o che non si ripresentano alla candidatura, a condizione che hanno versato il contributo di cui al comma 1 ⁽¹⁷⁾.

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8

Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.

2-quater. L'indennità spetta altresì ai consiglieri regionali che cessano dalla carica nel corso della legislatura; non spetta in caso di annullamento dell'elezione ⁽¹⁸⁾.

2-quinquies. Su istanza dell'interessato, è prevista la restituzione dei contributi effettivamente versati per l'indennità di fine mandato nel periodo successivo ai dieci anni previsti dal comma 3. In tale ipotesi al richiedente non si applica il comma 2-ter ⁽¹⁹⁾.

2-sexies. La Giunta regionale provvede al trasferimento al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione delle indennità di fine mandato ⁽²⁰⁾.

(14) Comma modificato dall'art. 3, L.R. 2 luglio 1997, n. 17, dall'art. 29, comma 1, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1, dall'art. 1, comma 83, L.R. 24 gennaio 2010, n. 2 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Tali importi vengono versati mensilmente sul capitolo 2622 dell'entrata del bilancio di previsione della Regione Campania, con versamento dei contributi trattenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della L.R. 5 giugno 1996, n. 13. La norma di cui al comma 1 non si applica ai consiglieri che hanno versato i contributi per almeno 15 anni. Al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti».

(15) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(17) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(18) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(19) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(20) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera c), punto 3), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

Art. 4*Diritto alle indennità di carica.*

1. La corresponsione dell'indennità di carica decorre dal giorno in cui il consigliere è proclamato eletto e cessa alla data di proclamazione dei nuovi consiglieri regionali ⁽²¹⁾.

2. Ai consiglieri regionali che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa, nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte - rispettivamente fino a quando viene meno o da quando matura il diritto di partecipare alle sedute del Consiglio regionale.

(21) Comma così sostituito dall'art. 53, *L.R. 26 luglio 2002, n. 15* e dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 1), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. La corresponsione dell'indennità di carica ricorre dal giorno in cui è stato proclamato eletto e cessa alla data dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale».

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.****Art. 5***Indennità di funzione.*

1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica prevista all'articolo 2, un'indennità di funzione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale l'indennità di funzione è pari alla differenza tra gli importi degli emolumenti omnicomprensivi fissati per i Presidenti delle regioni e dei Consigli regionali individuati dalla Conferenza Stato - regioni e gli importi degli emolumenti omnicomprensivi per i consiglieri regionali fissati dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012*;

b) per i componenti della Giunta regionale e per i Vicepresidenti del Consiglio regionale l'indennità di funzione è pari al sessantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a);

c) per i consiglieri questori e per i consiglieri segretari dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, per i Presidenti dei gruppi consiliari e per i Presidenti delle commissioni consiliari ed il Rappresentante dell'opposizione l'indennità di funzione è pari al cinquantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a) ⁽²²⁾;

d) per i Vicepresidenti e per i consiglieri segretari delle commissioni istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, l'indennità di funzione è pari al quarantacinque per cento dell'indennità di funzione lorda di cui alla lettera a) ⁽²³⁾.

2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere regionale che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.

3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.

4. Qualora una delle funzioni di cui al primo comma sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

il rinnovo del Consiglio regionale, il consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione, e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all'art. 3, della presente legge, fino alla scadenza della proroga.

(22) Lettera così modificata dall'art. 2, comma 7, L.R. 18 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 19 gennaio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima legge).

(23) Comma così modificato dall'art. 4, L.R. 2 luglio 1997, n. 17, dall'art. 1, commi 18 e 105, L.R. 15 marzo 2011, n. 4 e poi così sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità di carica, prevista all'art. 2, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità mensile lorda percepita dai membri della Camera dei deputati:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale una indennità di funzione pari al 25%;

b) ai componenti della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio regionale ed ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 15%;

c) ai segretari ed ai questori dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una indennità di funzione pari al 10%;

d) ai Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti, nonché al consigliere regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2003, n. 12 – Norme in materia di polizia amministrativa regionale e locale e politiche di sicurezza), istituite a norma dello Statuto e del regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 7%;

Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.

e) ai Segretari delle Commissioni permanenti, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno del Consiglio regionale, una indennità di funzione pari al 4%;

f) al Presidente ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità di funzione pari al 15%.».

Art. 6*Trattamento di missione e rimborso spese di trasporto.*

1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza o per conto del Consiglio o della Giunta per disposizione, rispettivamente, del Presidente del Consiglio e del Presidente della Giunta. Il consigliere regionale è autorizzato, altresì, a svolgere missioni fuori regione per ragioni legate ai suoi compiti istituzionali. In tal caso il consigliere è tenuto a dare preventiva comunicazione al Presidente specificandone l'oggetto relato, ovviamente, all'esplicazione piena dei propri compiti istituzionali. Al consigliere regionale compete:

a) il rimborso delle spese di viaggio sostenute utilizzando i mezzi pubblici di trasporto, o il mezzo proprio se preventivamente autorizzato dal Presidente del Consiglio regionale o della Giunta regionale nella misura di 1/5 del costo della benzina per ogni chilometro ⁽²⁴⁾;

b) [una diaria di L. 100.000 per ogni giornata o frazione, aumentata a L. 200.000 per i viaggi all'estero] ⁽²⁵⁾;

2. [Ogni anno, l'Ufficio di Presidenza provvede ai successivi aggiornamenti con propria delibera] ⁽²⁶⁾.

3.[In relazione alle esigenze connesse alla esplicazione del mandato consiliare, a ciascun consigliere regionale è dovuta per l'intera legislatura, a titolo di concorso spese, il corrispettivo importo mensile di un biglietto ferroviario di prima classe valido per il percorso di tremila chilometri] ⁽²⁷⁾.

4. Il Presidente del Consiglio regionale è autorizzato inoltre a stipulare convenzioni con la Società Autostradale allo scopo di dotare ciascun

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8

Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.

consigliere regionale di documenti di libero percorso autostradale sul territorio nazionale a totale carico del consigliere regionale. Tali documenti potranno essere usati dal solo consigliere regionale intestatario ⁽²⁸⁾.

5. [Ai consiglieri regionali viene altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile per spese di trasporto variabile in relazione alla distanza fra la loro residenza abituale e la sede del Consiglio regionale, nelle seguenti misure:

a) Ai consiglieri regionali residenti fuori dal capoluogo sede del Consiglio regionale che non hanno a disposizione in uso permanente un'autovettura di servizio è corrisposto un rimborso delle spese di trasporto determinato sulla base:

1) del costo chilometrico previsto dalle vigenti tabelle ACI;

2) della percorrenza chilometrica tra il comune di residenza ed il comune sede del Consiglio regionale ovvero dietro presentazione dei biglietti di viaggio ⁽²⁹⁾.

b) Ai consiglieri regionali residenti nel capoluogo sede del Consiglio regionale è corrisposto un rimborso forfettario pari ad euro 100 ⁽³⁰⁾] ⁽³¹⁾.

6. I consiglieri regionali che hanno a propria disposizione in via permanente un'autovettura di servizio non hanno diritto al rimborso spese di cui al presente comma.

(24) Lettera così modificata dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(25) Lettera così modificata dall'art. 5, L.R. 2 luglio 1997, n. 17 e poi soppressa dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 2), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(26) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 3), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, a decorrere dal giorno successivo a quello della

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(27) Comma abrogato dall'*art. 30, comma 3, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.*

(28) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera f), punto 4), *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge).

(29) Le attuali lettere a) e b) così sostituiscono le originarie lettere a), b), c) e d) per effetto dell'*art. 29, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.* Successivamente detto comma è stato abrogato dall'*art. 30, comma 2, primo periodo, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.* È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del comma 5 del presente articolo precedente alla sostituzione delle originarie lettere a), b), c) e d) da esso disposta, con la presente lettera e con la lettera b); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione dello stesso, le cui lettere tornerebbero ad essere pertanto le seguenti:

«a) lire 100.000 mensili per i residenti nel capoluogo della regione o in comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

b) lire 200.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della regione;

c) lire 400.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della regione;

d) lire 600.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della regione.».

(30) Le lettere a) e b) così sostituiscono le originarie lettere a), b), c) e d) per effetto dell'*art. 29, comma 2, L.R. 19 gennaio 2007, n. 1.* Successivamente detto comma 2 è stato abrogato dall'*art. 30, comma 2, primo periodo, L.R. 19 gennaio 2009, n. 1.* È utile sottolineare, in mancanza di una indicazione espressa, che non è ben chiaro se, con l'abrogazione del citato comma 2, l'intenzione del legislatore sia stata quella di ripristinare il testo del comma 5 del presente articolo

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

precedente alla sostituzione delle originarie lettere a), b), c) e d) da esso disposta, con la presente lettera e con la lettera b); qualora così fosse si concretizzerebbe la reviviscenza della preesistente formulazione dello stesso, le cui lettere tornerebbero ad essere pertanto le seguenti:

«a) lire 100.000 mensili per i residenti nel capoluogo della regione o in comuni distanti fino a 15 chilometri dal capoluogo medesimo;

b) lire 200.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 16 a 45 chilometri dal capoluogo della regione;

c) lire 400.000 mensili per i residenti in comuni distanti da 46 a 100 chilometri dal capoluogo della regione;

d) lire 600.000 mensili per i residenti in comuni distanti oltre 100 chilometri dal capoluogo della regione.».

(31) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 19, L.R. 15 marzo 2011, n. 4*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dal comma 266 dello stesso articolo).

Art. 7*Rimborso spese* ⁽³²⁾ ⁽³³⁾.

1. Ai consiglieri regionali è corrisposto un rimborso spese per l'esercizio del mandato nella misura del quaranta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012* ⁽³⁴⁾.

(32) Articolo modificato dall'*art. 6, L.R. 2 luglio 1997, n. 17* e dall'*art. 24, comma 1, L.R. 5 agosto 1999, n. 5*.

(33) Per l'applicabilità delle disposizioni del presente articolo, vedi l'*art. 1, comma 15, L.R. 31 marzo 2017, n. 10*.

(34) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera g), punto 1), L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 16 della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Ai consiglieri regionali è stabilita, per ogni anno di mandato, è corrisposta una diaria mensile, a titolo di rimborso spese, nella misura del sessantacinque per cento delle indennità corrispondenti.».

Art. 8*Detrazioni per assenze* ⁽³⁵⁾.

1. Ai consiglieri e agli assessori regionali dal rimborso spese per l'esercizio del mandato è detratto l'importo di euro 150,00 per ogni giornata di assenza non giustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di presidenza ⁽³⁶⁾.

1-bis. Con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono individuate le misure per ridurre il rimborso delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 7 per le assenze non giustificate dei consiglieri regionali alle sedute delle Commissioni consiliari permanenti per le quali è richiesto il numero legale, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento interno del Consiglio regionale ⁽³⁷⁾.

2. L'assenza è rilevata dalla mancata apposizione della firma sul registro delle presenze, ovvero dalla mancata partecipazione alla votazione per appello nominale, qualora venga a mancare il numero legale ⁽³⁸⁾.

3. Non è considerato assente il Consigliere che prima della votazione per appello nominale abbandona i lavori del consiglio per dissenso espressamente dichiarato in aula ⁽³⁹⁾.

4. Si considera presente il consigliere regionale che abbia partecipato ad altra riunione - in tutto o in parte contemporaneamente - del Consiglio, della Giunta, della conferenza dei Presidenti dei Gruppi, dell'Ufficio di Presidenza, della Giunta per il regolamento, del collegio dei revisori dei conti della regione della Commissione di cui è componente o si trovi in missione fuori regione su disposizione del Presidente della Giunta o del Presidente del Consiglio regionale. I componenti del gruppo misto comunicano al Presidente del Consiglio regionale le commissioni a cui intendono far parte ⁽⁴⁰⁾.

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8

**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

5. È ritenuta assenza giustificata quella dovuta a malattia e/o a infortunio purché tempestivamente comunicata agli uffici competenti ⁽⁴¹⁾.

6. È ritenuto, altresì, assente giustificato il consigliere che, per impedimento, non partecipi a riunioni collegiali e si faccia sostituire, laddove consentito dal regolamento, da altro consigliere del medesimo gruppo d'appartenenza ⁽⁴²⁾.

(35) Ferma restando la vigenza del presente articolo vedi quanto dispone l'*art. 44, comma 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 15*.

(36) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 25, lettera a)*, *L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 53 della stessa legge*) e poi così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lettera h), punto 1)*, *L.R. 24 dicembre 2012, n. 38*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16 della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Sul rimborso spese di cui al precedente articolo 7 è applicata una decurtazione del 3% per ogni giornata di assenza ingiustificata alle sedute del Consiglio, della Giunta, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni permanenti e speciali e commissioni d'inchiesta.».

(37) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 1, L.R. 29 dicembre 2017, n. 38*, a decorrere dal 1° gennaio 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 16, comma 1, della medesima legge*).

(38) Il presente comma, già modificato dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17*, è stato poi così sostituito dall'*art. 29, comma 3, lettera a)*, *L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*. Il testo precedente era così formulato: «2. L'assenza è rilevata dalla mancata opposizione del firma sul registro delle presenze.».

(39) Comma così sostituito dall'*art. 29, comma 3, lettera b)*, *L.R. 19 gennaio 2007, n. 1*. Il testo originario era così formulato: «3. Non è considerata assenza il dissenso e/o altra motivazione politica dichiarata.».

(40) Comma così modificato dapprima dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17* e poi dall'*art. 52, comma 25, lettera b)*, *L.R. 27 gennaio 2012, n. 1*,

Campania - L.R. n. 13 del 5 giugno 1996. – Artt. 1-8**Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario
agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania.**

a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 53 della stessa legge).

(41) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.*

(42) Comma aggiunto dall'*art. 7, L.R. 2 luglio 1997, n. 17.*

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.**Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.****Art. 1**

Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta ⁽²⁾.

1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale si articola in:

- a) indennità di carica;
- b) indennità di funzione;
- c) rimborso spese di esercizio del mandato.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla *legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57* (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali). Il trattamento economico di cui al comma 1 ha carattere di onnicomprensività e, per la partecipazione alle commissioni consiliari permanenti e speciali nonché alle giunte, non spettano ulteriori diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati, ai sensi di quanto previsto dall'*articolo 2, comma 1, lettera e) del d.l. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012* ⁽³⁾.

3. È fatto divieto di cumulo di indennità o emolumenti secondo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 1, lettera d) del d.l. 174/2012*, convertito dalla *L. 213/2012*.

(2) Il presente articolo, già sostituito dall'art. 1, L.R. 23 gennaio 1984, n. 5, poi modificato dalla *L.R. 17 agosto 1995, n. 69* e dalla *L.R. 24 novembre 1995, n. 84*, ulteriormente sostituito dall'art. 1, L.R. 20 marzo 2000, n. 21 e successivamente modificato dall'art. 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50 e dall'art. 6, L.R. 28 dicembre 2011, n. 25, è stato nuovamente così sostituito dall'art. 3, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 1. Indennità di carica. 1. L'indennità di carica spettante ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, ai Consiglieri regionali è pari a euro 8.631,71 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

novembre 2011. L'indennità è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti e fino alla cessazione del mandato .

2. L'indennità di carica spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale ed al Presidente del Consiglio regionale è pari a euro 12.580,86 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

b) al Vice Presidente della Giunta regionale è pari a euro 12.016,69 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

c) agli Assessori regionali ed ai vice Presidenti del Consiglio regionale è pari a euro 10.888,37 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

d) ai Presidenti dei Gruppi consiliari regionali è pari a euro 10.324,20 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

e) ai Componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti di Commissione legislativa permanente del Consiglio regionale, al Presidente della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Presidenti delle Commissioni speciali cui all'articolo 31 dello Statuto regionale è pari a euro 9.760,04 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011;

f) ai Vice Presidenti delle Commissioni legislative permanenti del Consiglio regionale, ai Vice Presidenti ed al Segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, al Vice Presidente della Giunta per il Regolamento ed ai Vice Presidenti di Commissioni speciali pari a euro 9.195,87 lordi, corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30 novembre 2011.

2-bis. Gli importi delle indennità di carica spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono aggiornati annualmente, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, a partire dal 1° gennaio 2013, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati determinatosi nell'anno precedente, secondo le rilevazioni ISTAT .

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

3. L'indennità di carica, di cui al comma 2, spettante al Presidente della Giunta regionale, è corrisposta in dodici rate mensili, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. Fatta eccezione per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 2 sono corrisposte in dodici rate mensili, con decorrenza dal conferimento dell'ufficio o dell'incarico e fino alla cessazione dell'ufficio o dell'incarico, comunque motivata.

5. Le indennità di cui ai commi precedenti non sono cumulabili.».

(3) Comma così modificato dall'*art. 22, L.R. 28 dicembre 2012, n. 18* a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 25* della medesima legge).

Art. 1.1

Indennità di carica ⁽⁴⁾.

1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.000,00 euro lordi mensili ⁽⁵⁾.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla prima convocazione del Consiglio regionale dopo la proclamazione degli eletti fino alla cessazione del mandato.

3. L'indennità di carica di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

4. L'indennità di carica spettante agli assessori anche esterni è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina e fino alla cessazione del loro incarico.

(4) Articolo aggiunto dall'*art. 4, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1*, della stessa legge).

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 6.600,00 euro lordi mensili.».

Art. 1.2

Indennità di funzione ⁽⁶⁾.

1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.000,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 750,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 600,00 euro ⁽⁷⁾.

2. L'indennità di funzione di cui al comma 1 spettante al Presidente della Giunta regionale è corrisposta in dodici mensilità, con decorrenza dalla sua proclamazione e fino alla cessazione del suo incarico.

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

**Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.**

3. Salvo quanto previsto per il Presidente della Giunta regionale, le indennità previste dal comma 1 sono corrisposte in dodici mensilità, con decorrenza dal decreto di nomina o dall'assunzione dell'ufficio o dell'incarico fino alla sua cessazione.

(6) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*).

(7) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1*, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:

a) al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale è determinata in 2.700,00 euro;

b) al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 2.000,00 euro;

c) ai presidenti dei gruppi consiliari è determinata in 1.600,00 euro;

d) ai consiglieri segretari dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite, è determinata in 1.200,00 euro;

e) ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il Regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all'articolo 31 dello Statuto regionale, ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 800,00 euro.».

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.

Art. 1.3

Rimborso spese di esercizio del mandato ⁽⁸⁾ .

1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un'autovettura di servizio ⁽⁹⁾ ⁽¹⁰⁾.

2. Il rimborso di cui al comma 1 è ridotto di un importo massimo pari a 150,00 euro per ogni mancata presenza alle sedute del Consiglio regionale.

3. La decurtazione di cui al comma 2 non si applica:

a) al Presidente del Consiglio regionale ed ai membri della Giunta regionale;

b) in caso di assenza giustificata dietro presentazione del certificato medico;

c) quando il soggetto, nella giornata di assenza, è in missione o partecipa a viaggi, delegazioni o attività fuori sede, secondo quanto previsto dal comma 4.

4. L'Ufficio di Presidenza definisce le modalità di rilevazione e di accertamento delle presenze e delle assenze, nonché la relativa graduazione delle decurtazioni.

(8) Articolo aggiunto dall'art. 6, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 23, comma 1, della stessa legge).

(9) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 1, L.R. 21 gennaio 2016, n. 1, a decorrere dal 1° febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «1. A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 4.500,00 euro.».

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

**Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.**

(10) Per l'interpretazione autentica di quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 49, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25.*

Art. 1.4

Trattenuta sull'indennità di carica ⁽¹¹⁾.

1. Sull'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura pari al 5 per cento ai fini della corresponsione dell'indennità di fine mandato.
 2. La trattenuta di cui al comma 1 è devoluta alle entrate del bilancio del Consiglio regionale ai sensi dell'*articolo 42 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7* (Ordinamento contabile della Regione Piemonte)
-

(11) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dalla X legislatura (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 12, comma 4, della stessa legge*).

Art. 1-bis

Assegno in caso di sospensione ⁽¹²⁾

1. Per la corresponsione dell'assegno di cui all'*art. 4-ter della legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni ed integrazioni in materia di elezioni e nomine presso le Regioni e gli Enti locali, introdotto dall'*art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16*, come sostituito dall'*art. 2 della legge 12 gennaio 1994, n. 30*, la percentuale di riduzione dell'indennità di carica è fissata nella misura del 50 per cento.
2. Per il Consigliere sospeso a norma della *legge 19 marzo 1990, n. 55* e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo alla corresponsione dei rimborsi spese previsti dall'*art. 2.*

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

**Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.**

3. A1 Consigliere, che è stato sospeso, in caso di provvedimento definitivo di proscioglimento è corrisposto, con riferimento al periodo di sospensione, un assegno pari alla differenza tra l'assegno erogato a norma del primo comma e l'indennità ad esso spettante.

(12) Articolo aggiunto dall'*art. 1, L.R. 16 maggio 1994, n. 14.*

Art. 2

Rimborso delle spese ⁽¹³⁾ ⁽¹⁴⁾

[1. Per le spese sostenute in relazione ad ogni giorno di presenza effettiva ad una o più riunioni istituzionali, ai Consiglieri regionali sono corrisposti una sola indennità di presenza, nella misura, salvo eventuali riduzioni, di L. 200.000, incrementata ogni anno nella misura prevista dal comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 1° marzo 1995, n. 27 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri), ed un rimborso chilometrico relativo al percorso compiuto per partecipare ad una sola delle stesse riunioni, calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del Consigliere e il capoluogo di Regione o la sede della riunione di carattere istituzionale, qualora questa si svolga in altra località del territorio regionale per il costo chilometrico medio d'esercizio riferito a un'autovettura a benzina di segmento di tipo "d", definito semestralmente con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sulla base delle tabelle dei costi analitici di esercizio aggiornati periodicamente dall'A.C.I. ⁽¹⁵⁾. I Consiglieri con residenza nel Comune sede della riunione di carattere istituzionale, nonché quelli che usufruiscono in via permanente di autovetture di servizio, non ricevono il rimborso chilometrico ⁽¹⁶⁾. Nel caso in cui le riunioni istituzionali si svolgano fuori dal territorio regionale e comportino il rimborso di spese di viaggio e di soggiorno, si procede alla loro liquidazione ai sensi dell'*art. 19 legge regionale 13 febbraio 1995, n. 15* (Disciplina del trattamento di missione), con esclusione del rimborso delle spese per i pasti.

2. Per le spese sostenute in relazione ad altre attività connesse alla espletazione del mandato, ai Consiglieri regionali è altresì corrisposto un rimborso forfettario mensile costituito da una quota equivalente alla

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.**Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.**

indennità di presenza ed al rimborso chilometrico relativi a 8 giorni di presenza, calcolati moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza e il capoluogo della Regione, sino ad una distanza massima pari a quella esistente tra il capoluogo regionale e il comune piemontese più lontano e da una quota corrispondente alla percorrenza di 3.000 chilometri, calcolata moltiplicando tale cifra per il costo chilometrico medio d'esercizio definito ai sensi del comma precedente ⁽¹⁷⁾.

2-bis. Ai consiglieri regionali non spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1 per la partecipazione alle riunioni convocate da soggetti esterni salvo che partecipino per espressa disposizione di legge. Resta fermo in capo al Presidente del Consiglio regionale oppure all'Ufficio di Presidenza la possibilità di delegare i consiglieri regionali, senza alcun onere in capo all'amministrazione ⁽¹⁸⁾.

2-ter. Il comma 2-bis non si applica ai componenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ⁽¹⁹⁾.

3. Il Consiglio regionale, fermo restando quanto previsto dai commi 2-bis e 2-ter, individua con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità e il rimborso di cui al comma 1. L'Ufficio di Presidenza ne definisce, con propria deliberazione, le modalità di attuazione ⁽²⁰⁾.

3-bis. Nelle giornate nelle quali è convocato il Consiglio regionale o la commissione permanente principale, il Consigliere regionale percepisce l'indennità di presenza e il rimborso chilometrico solamente in relazione alla partecipazione a queste sedute. A tal fine il Presidente del Gruppo consiliare indica la commissione da intendersi quale principale per ciascun consigliere ⁽²¹⁾.

3-ter. Nei casi di cui al comma 3-bis, fermo restando il relativo rimborso chilometrico, l'indennità di presenza dei Consiglieri regionali può essere ridotta o non erogata secondo le modalità definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ⁽²²⁾.

3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter non si applicano ai componenti dell'Ufficio di presidenza e della Giunta regionale ⁽²³⁾.

3-quinquies. L'Ufficio di Presidenza, definisce, con propria deliberazione, le modalità per la rilevazione e l'accertamento delle presenze e il numero di firme necessarie per maturare l'indennità di presenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3-ter ⁽²⁴⁾].

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(13) L'*art. 4, L.R. 17 giugno 1997, n. 35* interpreta il presente articolo nel senso che per le somme erogate ai consiglieri regionali si dà attuazione alle previsioni contenute nell'*art. 1-bis della L. 8 agosto 1995, n. 349*, di conversione, con modificazioni, del *D.L. 28 giugno 1995, n. 250*; esse quindi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 3, L.R. 16 maggio 1994, n. 14*, poi così modificato come indicato nelle note che seguono e infine abrogato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*).

(15) Periodo così modificato dapprima dall'*art. 2, L.R. 17 agosto 1995, n. 69*, poi dall'*art. 2, comma 1, L.R. 29 agosto 2000, n. 50* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 9 marzo 2001, n. 4* e infine dall'*art. 2, commi 1 e 2, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 6 della medesima legge*).

(16) Periodo così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 2, L.R. 29 agosto 2000, n. 50* e poi dall'*art. 1, comma 1, L.R. 1° febbraio 2006, n. 6*.

(17) Comma così modificato dapprima dall'*art. 2, comma 3, L.R. 29 agosto 2000, n. 50* e poi dall'*art. 1, comma 2, L.R. 9 marzo 2001, n. 4* e dall'*art. 1, comma 2, L.R. 1° febbraio 2006, n. 6*.

(18) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12*.

(19) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 1, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12*.

(20) Il presente comma, già modificato dall'*art. 1, comma 3, L.R. 9 marzo 2001, n. 4*, è stato poi così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12*. Il testo precedente era così formulato: «3. Il Consiglio Regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, definisce con propria deliberazione quali sono le riunioni e le attività istituzionali per le quali spettano l'indennità ed il rimborso, di cui al comma 1.».

(21) Comma aggiunto dall'*art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge). Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 4 del suddetto art. 2.

(22) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(23) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

(24) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, L.R. 31 dicembre 2010, n. 27, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6 della medesima legge).

Art. 3

Trattamento di missione

1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli assessori regionali, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti che si recano fuori dal territorio della Regione per ragioni del loro ufficio spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nei limiti dei criteri e con le modalità definite dall'Ufficio di Presidenza ⁽²⁵⁾.

2. Il rimborso delle spese di viaggio di cui al comma 1 spetta altresì ai consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori dal territorio della Regione ⁽²⁶⁾.

3. [Oltre ai casi di cui ai commi precedenti, ad ogni Consigliere in relazione alle attività connesse all'esplicazione del mandato consiliare, spetta il pagamento delle spese per viaggi di andata e ritorno effettuati a mezzo aereo, per ferrovia o con altri servizi di linea, dal luogo di residenza in località del territorio nazionale fino ad un limite massimo di sette annuali. Il rimborso delle spese per l'uso del mezzo aereo non può superare il limite massimo annuo costituito dall'equivalente di sette viaggi aerei andata e ritorno Torino-Roma. Il pagamento delle spese per i viaggi effettuati in ferrovia o su altri servizi di linea viene

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

**Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.**

corrisposto nel limite del costo del biglietto di prima classe e degli eventuali supplementi, nonché del costo per l'uso di un posto letto in compartimento singolo. Per i viaggi che l'interessato dichiara di aver compiuto con automezzo proprio, spettano altresì l'indennità chilometrica di cui all'articolo 2, come da ultimo modificato dalla *legge regionale n. 50/2000* e dalla *legge regionale n. 4/2001*, ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il pedaggio autostradale e per il ricovero dell'autovettura presso parcheggi ed autorimesse. In relazione a ciascun viaggio, ad ogni consigliere è riconosciuto inoltre il rimborso delle spese relative all'uso dei taxi necessario sia per il raggiungimento del luogo di destinazione della stazione ferroviaria o dell'aeroporto, sia per raggiungere la stazione ferroviaria o l'aeroporto al ritorno] ⁽²⁷⁾.

3-bis. [Ai Consiglieri regionali è altresì riconosciuto il rimborso delle spese per ulteriori viaggi in località del territorio nazionale nell'ambito di un budget annuo di 10 viaggi per ogni gruppo consiliare, determinato in conformità con le disposizioni dei commi precedenti e il cui utilizzo è disposto dal Presidente del Gruppo Consiliare] ⁽²⁸⁾.

3-ter. [Qualora il Consigliere non utilizzi i viaggi a propria disposizione, questi vengono ricompresi nel budget del gruppo di cui al comma 3-bis, nella misura massima di due viaggi in Italia e uno in località dell'Unione Europea per ciascun Consigliere] ⁽²⁹⁾.

3-quater. [Nel caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza, termine della legislatura, il numero dei viaggi a disposizione di ogni Consigliere è parametrato in base all'effettivo periodo di vigenza del mandato] ⁽³⁰⁾.

4. [L'indennità di missione è stabilita nella misura di L. 22.500 nette al giorno a far tempo dal 1° aprile 1977. L'indennità aumenta del 20% per le missioni compiute fuori del territorio nazionale ⁽³¹⁾. L'indennità di missione ed il rimborso delle spese ai Consiglieri regionali sono corrisposti sulla base dei documenti presentati all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale] ⁽³²⁾.

5. [Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le norme della L.R. 17 marzo 1977, n. 19 e successive modificazioni ed integrazioni] ⁽³³⁾.

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(25) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario, privo di numerazione nella stesura originaria e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità (in conseguenza dell'aggiunta dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), era così formulato: «1. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Componenti l'Ufficio di Presidenza, ai Presidenti delle Commissioni legislative permanenti che si recano fuori sede per ragioni del loro ufficio spettano il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al quarto comma del presente articolo.».

(26) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 2, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*). Il testo originario, privo di numerazione nella stesura originaria e così numerato in sede redazionale per ragioni di uniformità (in conseguenza dell'aggiunta dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater), era così formulato: «2. Il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione di cui al precedente comma spettano altresì ai Consiglieri, nel caso in cui siano stati ad essi affidati dal Consiglio regionale speciali incarichi che comportino trasferte fuori sede.».

(27) Il presente comma, già modificato dall'*art. 3, primo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33*, è stato poi così sostituito dall'*art. 5, L.R. 17 giugno 1997, n. 35* e successivamente così modificato dall'*art. 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2001, n. 18* (come corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 12 settembre 2001, n. 37) e dall'*art. 2, commi 1 e 2, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12* e infine abrogato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*). Il presente comma, privo di numerazione nel testo introdotto dall'*art. 5, L.R. n. 35/1997*, è stato così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18*, poi abrogato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12*.

(29) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18*, poi abrogato dall'*art. 2, comma 3, L.R. 3 ottobre 2012, n. 12*.

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.

(30) Comma aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 6 agosto 2001, n. 18*, poi abrogato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*).

(31) La materia è stata nuovamente disciplinata dall'*art. 11, L.R. 5 dicembre 1978, n. 74*.

(32) Il presente comma, così modificato dall'*art. 3, secondo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33*, privo di numerazione nella precedente stesura e così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, è stato poi abrogato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*).

(33) Il presente comma, così modificato dall'*art. 3, terzo comma, L.R. 20 giugno 1977, n. 33*, privo di numerazione nella precedente stesura, e così numerato per ragioni di uniformità, essendo stati aggiunti successivamente i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, è stato poi abrogato dall'*art. 12, comma 1, L.R. 27 dicembre 2012, n. 16*, a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23, comma 1, della stessa legge*).

Art. 4

Finanziamento degli oneri

Agli oneri finanziari devianti dall'applicazione della presente legge, previsti in 245 milioni per l'anno 1970, in 530 milioni per l'anno 1971 ed in 530 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli *artt. 7 e 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, e con il provento dei tributi di cui alla *legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1*, a carico del capitolo 1 del piano di riparto per l'anno 1970, del capitolo del piano di riparto per l'anno 1971, dei capitoli 1 e 2 del piano di riparto per il primo trimestre 1972, dei capitoli 1 e 2 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1972.

A partire dall'anno 1973, agli stessi oneri finanziari, previsti in 530 milioni, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi

Piemonte - L.R. n. 10 del 13 ottobre 1972.

**Determinazione delle indennità spettanti ai
membri del Consiglio e della Giunta regionale.**

dell'*art. 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281* e con il provento dei tributi di cui alla *L.R. 29 dicembre 1971, n. 1*, a carico dei capitoli iscritti nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consiglio regionale e per l'espletamento dell'incarico di componente della Giunta regionale.



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

30 ottobre 2012



[Handwritten signature]

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

e

la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

riunite in assemblea congiunta il 30 ottobre 2012

hanno convenuto quanto segue:

VISTO il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" in corso di conversione in Parlamento;

SOTTOLINEATO che la riduzione della spesa complessiva e il rafforzamento dei sistemi di controllo costituiscono alcuni degli obiettivi fortemente perseguiti e condivisi dal sistema regionale;

RIBADITA la volontà di dare corso nell'immediatezza a misure di contenimento delle spese degli Organi delle Regioni, già espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 26 e 27 settembre 2012, e dalla Conferenza delle Assemblee legislative il 27 settembre 2012 e rilevato il condiviso impegno a sviluppare nell'ambito della leale collaborazione un'azione coerente e costruttiva per assicurare la qualità del Governo nelle diverse Istituzioni del Paese, congiuntamente dalle due Conferenze in data 11 ottobre 2011;

CONVENGONO

- di dare seguito a quanto disposto all'art. 2 lettera b), stabilendo gli emolumenti onnicomprensivi per il Presidente della Regione/Consiglio regionale e per il Consigliere regionale, avendo individuato la Regione più "virtuosa" per le indennità corrisposte ai Presidenti e la Regione più "virtuosa" per le indennità corrisposte ai Consiglieri;
- l'emolumento onnicomprensivo per i Presidenti della Regione/Consiglio è pari a € 13.800,00 (tredicimilaottocento/00) comprensivo di indennità di carica e funzione (lordo) e spese per

- l'emolumento onnicomprensivo per i Consiglieri è pari a € 11.100,00 (undicimilacento/00) comprensivo di indennità di carica (lordo) e spese per l'esercizio di mandato.

Le Regioni assicurano che con le rispettive leggi regionali si stabiliranno le diverse voci, nel rispetto, comunque, dei predetti tetti complessivi, al lordo, non superabile in alcuna forma.

CONVENGONO, altresì,

- di dare seguito a quanto disposto dalla lettera *f)* dell'art.2 comma 1, individuando – secondo il parametro di virtuosità in base a criteri omogenei – in € 5.000,00 (cinquemila/00) l'importo da erogare per consigliere regionale a titolo di contributi per il finanziamento ai gruppi consiliari. Ciascun Consiglio regionale individuerà l'importo complessivo da erogare ai Gruppi politici moltiplicando il *cap* del consigliere individuato come benchmark per il numero dei consiglieri di ciascuna Regione. Il *cap* della Regione più virtuosa è stato individuato parametrando le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari di ciascuna Regione sul numero complessivo dei rispettivi consiglieri regionali;
- che, fermo restando i contratti in essere presso i gruppi consiliari nella legislatura corrente, per la prossima legislatura dovrà essere definito un parametro omogeneo relativo al personale, che tenga conto dei modelli organizzativi di ciascuna Regione.

